



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Disposizioni in materia di riordino e aggiornamento della disciplina in materia di procedimento per la denuncia e la verifica di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti elettrici di protezione contro i contatti diretti e indiretti e di impianti elettrici in aree con rischio di esplosione

ONOREVOLI SENATORI. - Un moderno ambiente di lavoro, come ogni altro locale nel quale si svolge la nostra vita lavorativa e sociale, risulta oggi inimmaginabile privo di energia elettrica e di un impianto tecnologico per distribuirla ed utilizzarla.

La capillarità con la quale l'energia elettrica viene distribuita, e la facilità di utilizzo che la tecnologia oggi ci consente, portano con sé molteplici fattori di rischio che, uniti alla caratteristica di essere generalmente impercettibile ai sensi umani se non nel momento nel quale si crea il contatto con essa, rendono il rischio elettrico una minaccia particolarmente temibile.

Gli impianti ed i dispositivi di protezione contro i rischi di natura elettrica hanno raggiunto livelli di complessità e di efficacia assai considerevoli, salvo progettarli, installarli, mantenerli ed utilizzarli nel modo corretto e secondo quanto previsto da norme tecniche, leggi e regolamenti.

A tutela dell'utenza risulta fondamentale, quindi, implementare sistemi di controllo e vigilanza sempre più puntuali ed efficienti al fine di garantire che cittadini e lavoratori possano aver le opportune e doverose garanzie di sicurezza.

In tale contesto e nella conseguente direzione si orienta il presente disegno di legge che si propone di razionalizzare e ottimizzare quanto attualmente esistente in termini di regolamenti per l'omologazione e il controllo degli impianti e dei dispositivi per la protezione contro i rischi di origine elettrica andando ad intervenire con determinazione sulle criticità che si sono palesate negli ultimi anni

A tal fine, il disegno di legge in oggetto stabilisce gli ambiti di applicazione, le modalità per la messa in esercizio e l'omologa-

zione degli impianti, le verifiche ordinarie e straordinarie, i requisiti dei soggetti abilitati all'installazione e al controllo, gli obblighi del datore di lavoro e gli aspetti economici per garantire una costante ed efficace azione di controllo e di verifica.

Il presente disegno di legge abroga il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, andando ad affrontare le criticità e le lacune che si sono palesate nel corso di questi diciotto anni di applicazione.

L'articolo 1, per far fronte ad incertezze e cattive interpretazioni avvenute negli ultimi anni, estende l'ambito di applicazione sia in termini di attività che in termini di ambienti di lavoro al fine di fornire una più appropriata garanzia di sicurezza e fornisce un allineamento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, naturale contesto del presente provvedimento.

Sempre l'articolo 1 ribadisce la titolarità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e ne definisce chiaramente le funzioni in collaborazioni con altri dicasteri e altre istituzioni dello Stato.

L'articolo 4 va a riformare sostanzialmente il regime delle fondamentali verifiche periodiche dei dispositivi fornendo al datore di lavoro un quadro più omogeneo a quelli che sono gli *standard* presenti nella moderna normativa tecnica internazionale di riferimento. L'attuale regime di verifica periodica è risultato, infatti, spesso inefficace rispetto ad ambienti di lavoro particolarmente dinamici, come, ad esempio, nel settore edile e, invece, ridondante ed eccessivamente oneroso per alcuni ambienti di lavoro di tipo cosiddetto ordinario.

L'articolo 4 entra nel merito anche di uno degli aspetti più controversi e delicati di tutta l'architettura legislativa legata alle attività di verifica e controllo. Negli ultimi decenni lo Stato ha, in generale, progressivamente delegato in numerosi campi le proprie funzioni di vigilanza e controllo ad organismi privati individuati da procedure di abilitazione e di notifica più o meno complesse e accurate. All'interno dell'attuale decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 questi processi hanno visto momenti di effettiva confusione e di incertezza che hanno dato luogo ad una sostanziale inefficacia rispetto la doverosa garanzia di terzietà e competenza che lo Stato deve assicurare. Tale scenario di mercato, scarno di regole e spesso confuse, non ha neanche consentito a quelle organizzazioni strutturate e professionalmente qualificate di poter esprimere tutto il loro potenziale, al servizio del pubblico e in nome e per conto dello Stato, dovendo spesso confrontarsi con realtà di molto più modesta organizzazione e svincolate, di fatto, da severi codici etici, professionali e vincoli di carattere economico relativamente, ad esempio, all'inquadramento contrattuale del personale tecnico preposto alle verifiche.

L'articolo 4, commi da 3 a 6, unito all'articolo 6, entrano, appunto, nel merito e forniscono una regolamentazione chiara e stringente andando anche a definire dettagli fondamentali e forieri di processi virtuosi, come, ad esempio (vedi comma 2, articolo 6), l'obbligatorietà da parte degli organismi accreditati di svolgere le attività oggetto del presente disegno di legge esclusivamente con personale dipendente, iscritto al libro matricola ed al libro paga.

All'interno del contesto del già richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il presente disegno di legge ridefinisce gli obblighi del datore di lavoro fornendo un quadro molto più chiaro e semplificato. Ciò in ordine alle esigenze del modo produttivo di regole chiare e

rispondenti effettivamente alle reali necessità di tutele costituzionalmente stabilite.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, l'articolo 7 completa lo scenario degli obblighi del datore di lavoro e, partendo dal presupposto che trattasi di un pubblico servizio (come esplicitato dal comma 6 dell'articolo 6), definisce il contesto e le procedure all'interno delle quali si devono svolgere le attività richieste dal presente disegno di legge.

La necessità di quanto stabilito dall'articolo 7 (e non solo) nasce dalla inconsapevolezza del contesto legislativo legato ad attività ispettive frequentemente rilevata nella condotta sia di taluni organismi accreditati che, soprattutto, di datori di lavoro. Ciò aumenta esponenzialmente il rischio che le verifiche degli impianti e dei dispositivi vengano condotte in maniera parziale e approssimativa con l'inevitabile risultato di essere sostanzialmente un inutile dispendio di risorse che non risponde alla doverosa garanzia di sicurezza richiesta e alle fondamentali funzioni di controllo oggetto del presente disegno di legge come del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001.

Intimamente legato a quanto asserito in merito all'articolo 7 è quanto stabilito dall'articolo 8. Infatti, essendo un servizio pubblico delegato a strutture private, la definizione di un tariffario ufficiale calmiera profondamente e radicalmente quelle dinamiche di mercato che spesso sono elemento di disturbo rispetto le funzioni di terza parte che, come è noto, richiedono invece una radicale estraneità da interessi particolari e/o individuali che risultano in conflitto come, ad esempio, quelli di tipo economico. È quindi assolutamente indispensabile definire gli oneri necessari per garantire una corretta e completa attività di vigilanza e vincolare a questa definizione tutti gli attori in campo.

Il quadro economico definito dall'articolo 8, insieme al contesto definito dall'articolo 7, consentono anche di contenere profondamente la

possibilità di inserire i servizi ispettivi nelle procedure « al massimo ribasso » che risultano sistematicamente adottate dalla pubblica amministrazione, anche per importi minimi, e dalle grandi organizzazioni private per individuare gli organismi accreditati da incaricare per le verifiche degli impianti. Tali procedure danno luogo inevitabilmente ad un sostanziale annullamento della necessità di garanzia di qualità, professionalità e completezza che le attività oggetto del presente disegno di legge richiedono.

Il tariffario di cui all'articolo 8 consente infine anche di definire in maniera equilibrata il necessario contributo al fine di garantire le funzioni previste dei Dicasteri di cui all'articolo 1.

Tutto quanto appena descritto nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 non esiste ed infatti, le considerazioni di cui sopra, nascono proprio dalla rilevazione di molteplici criticità e problemi che derivano proprio dall'assenza di quanto definito dagli articoli 4, 6, 7 e 8 del presente disegno di legge.

La necessaria semplificazione del quadro legislativo già accennata in precedenza passa anche dalla eliminazione di doppioni istituzionali rispetto a determinate funzioni. Nel più volte citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 permane un retaggio di quanto era l'organizzazione delle funzioni storiche derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e mantiene in essere attività di verifica periodica e omologazione in capo alle ASL/ARPA territorialmente competenti. Oggi, oltre a rilevare che molte di queste amministrazioni non sono più in grado di svolgere tale attività per mutamenti organizzativi e soprattutto per assenza di organico tecnico qualificato, risulta obsoleto mantenere una funzione di verifica periodica tecnica in capo alla stessa amministrazione che ha già il gravoso onere di vigilanza sui luoghi di lavoro definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e relativo al-

l'intero quadro legislativo. Funzioni ridondanti che risultavano in conflitto tra loro al punto da aver costretto alcune amministrazioni a dover definire nel tempo strutture separate e dedicate con ulteriore dispendio delle scarse risorse presenti.

Il datore di lavoro ha oggi conseguentemente, per lo stesso settore della propria realtà produttiva (gli impianti elettrici), molteplici interlocutori ai quali deve rendere conto più volte sostanzialmente con le stesse modalità e gli oneri moltiplicati.

Da queste considerazioni nasce la necessità di eliminare, attraverso il presente disegno di legge, le ASL/ARPA territorialmente competenti dalle funzioni di omologazione, di verifica periodica e di verifica straordinaria salvaguardando comunque le funzioni di vigilanza attraverso la notifica delle risultanze delle attività di cui sopra.

Sempre in ordine alle medesime esigenze, al comma 4 dell'articolo 3, è stata riconosciuta la valenza di verifica periodica anche alla verifica a campione eseguita dall'INAIL.

La verifica a campione, quindi, viene invece mantenuta in capo all'INAIL in quanto, in qualità di organo tecnico di assicurazione ed erede delle funzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), necessita di analisi più approfondite relativamente alla reale conformità alle norme tecniche degli impianti nelle loro interezza e complessità.

Infine, rispondendo al quel viatico che recita: « Una legge senza sanzione è una mera dichiarazione di intenti », all'articolo 10 è stato individuato un quadro sanzionatorio che pone l'attenzione sugli aspetti più critici rilevati dall'osservazione dell'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 e uniforma il presente disegno di legge al contesto dettato dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina i procedimenti per la denuncia e la verifica dei dispositivi e degli impianti elettrici di protezione contro le scariche atmosferiche, di protezione contro i contatti diretti e indiretti e degli impianti elettrici in aree con rischio di esplosione di cui all'allegato XLIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, collocati nei luoghi di lavoro intesi come i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro ivi compresi i cantieri temporanei e mobili e i siti per attività estrattive.

2. Sono esclusi, salvo richiami specifici della rispettiva regolamentazione di riferimento:

a) il domicilio del lavoratore;

b) le parti comuni di condomini senza lavoratore dipendente;

c) i luoghi di cui all'articolo 62, comma 2, lettere *d)* e *d-bis)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti indivi-

duano, le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione della presente legge, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle disposizioni e dei relativi regolamenti.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 5 ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione.

Art. 2.

(Messa in esercizio e omologazione dell'impianto)

1. La messa in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro

invia la dichiarazione di conformità all'INAIL ed all'azienda sanitaria locale (ASL) o all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3.

(Verifiche a campione)

1. L'INAIL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, e trasmette le relative risultanze all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'INAIL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensione dell'impianto.

3. Al termine della verifica l'INAIL rilascia il relativo verbale, firmato dal tecnico o dai tecnici che hanno eseguito la verifica, al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. La verifica a campione ha valenza ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 relativamente agli obblighi di verifica periodica.

5. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4.

(Verifiche periodiche e soggetti abilitati)

1. Dalla data di messa in esercizio, ovvero dalla data dell'ultima verifica periodica,

il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre i dispositivi e gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, a verifica periodica secondo le seguenti periodicità:

a) almeno ogni sei mesi per quelli installati in cantieri temporanei e mobili;

b) almeno ogni tre anni per quelli installati in ambienti e locali ad uso medico, così come definiti dalla norma del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) 64-8;

c) almeno ogni tre anni per quelli installati in edifici scolastici pubblici o privati, di ogni ordine e grado;

d) almeno ogni tre anni per quelli installati in aree con rischio di esplosione;

e) almeno ogni cinque anni per quelli installati in ambienti non ricompresi dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

2. Per l'effettuazione delle verifiche, il datore di lavoro si rivolge ad organismi di ispezione di tipo A accreditati da Accredia in qualità di ente unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ed individuati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Entro trenta giorni dal termine della verifica periodica l'organismo incaricato rilascia il relativo verbale, firmato dal tecnico o dai tecnici che hanno eseguito la verifica, al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche ed i relativi verbali di verifica periodica per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono intesi riferiti all'intero impianto a partire dal punto di consegna di energia da parte del gestore della rete elettrica fino alle utenze finali.

5. Le verifiche e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

6. Ad esclusione delle verifiche periodiche che prevedono una tariffazione a tempo, l'incarico di verifica periodica risulta valido e attivo a partire dalla data di notifica all'organismo accreditato, da parte del datore di lavoro, dell'attestazione di pagamento delle tariffe di cui all'articolo 8.

Art. 5.

(Verifiche straordinarie)

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) esito negativo della verifica a campione;
- c) modifica sostanziale dell'impianto;
- d) richiesta del datore del lavoro.

2. Le verifiche straordinarie di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate esclusivamente dall'organismo accreditato che ha effettuato la verifica periodica.

3. Salvo eventuali diverse disposizioni degli organi di vigilanza, le verifiche straordinarie di cui al comma 1, lettera a), hanno luogo non oltre novanta giorni dalla data di verifica periodica con esito negativo.

4. Le verifiche straordinarie di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate esclusivamente dall'INAIL.

5. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, lettere c) e d), il datore di lavoro si rivolge ad organismi accreditati di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Entro trenta giorni dal termine della verifica il soggetto che ha eseguito la verifica straordinaria rilascia il relativo verbale, firmato dal tecnico o dai tecnici che hanno eseguito la verifica, al datore di lavoro che

deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

7. Le verifiche straordinarie non hanno valenza ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 relativamente agli obblighi di verifica periodica.

8. Le verifiche e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

9. Ad esclusione delle verifiche straordinarie che prevedono una tariffazione a tempo, l'incarico di verifica straordinaria di cui al comma 1, lettera *a*), risulta valido e attivo a partire dalla data di notifica all'organismo accreditato, da parte del datore di lavoro, dell'attestazione di pagamento delle tariffe di cui all'articolo 8.

Art. 6.

(Profili e abilitazioni)

1. L'INAIL effettua le verifiche di cui agli articoli 3 e 5 ed eventuali attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1, comma 6, utilizzando esclusivamente personale dipendente dall'amministrazione, adeguatamente formato e che non sia assegnato a dipartimenti, uffici o servizi con funzioni varie di vigilanza, ovvero ad altre funzioni che possano essere incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

2. Gli organismi accreditati incaricati delle verifiche le effettuano utilizzando esclusivamente personale, adeguatamente formato, iscritto al libro matricola ed al libro paga del medesimo organismo titolare dell'accreditamento, che non sia assegnato contemporaneamente a funzioni o attività incompatibili con quelle previste dalla presente legge e che possano interferire sulla sua terzietà.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, l'organismo accreditato abi-

lita i tecnici preposti alle verifiche ad una o più delle seguenti categorie ispettive:

a) verifiche periodiche e straordinarie su dispositivi e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

b) verifiche periodiche e straordinarie su dispositivi e impianti elettrici di protezione contro i contatti diretti e indiretti con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata ed a 1.500 V in corrente continua;

c) verifiche periodiche e straordinarie su dispositivi e impianti elettrici di protezione contro i contatti diretti e indiretti, ivi comprese le verifiche delle tensioni di passo e di contatto, alimentati con tensione nominale superiore a 1.000 V in corrente alternata ed a 1.500 V in corrente continua, e comunque non superiore a 30.000 V;

d) verifiche periodiche e straordinarie su dispositivi e impianti elettrici di protezione contro i contatti diretti e indiretti, ivi comprese le verifiche delle tensioni di passo e di contatto, alimentati con tensione nominale superiore 30.000 V;

e) verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici situati in luoghi con pericolo di esplosione.

4. Le abilitazioni di cui al comma 3 possono essere rilasciate esclusivamente a personale in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria triennale o di primo livello;

b) laurea in architettura triennale o di primo livello;

c) laurea in fisica triennale o di primo livello;

d) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in elettrotecnica;

e) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in elettronica;

f) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in meccanica;

g) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in informatica;

h) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in sistemi per l'energia;

i) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in trasporti e logistica;

l) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in automazione;

m) diploma di istituto tecnico con indirizzo tecnologico e con specializzazione in telecomunicazioni;

n) titolo di studio equivalente a uno dei titoli di cui alle lettere da a) a m) nei Paesi membri dell'Unione europea e riconosciuto come tale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Nelle more di quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, le abilitazioni dei tecnici da parte degli organismi accreditati ad una o più delle categorie di cui al comma 3 sono subordinate al possesso da parte del tecnico di un attestato di frequenza ad un corso di formazione, erogato dai medesimi organismi, esclusivamente con lezioni frontali e comprensivo di *test* di valutazione finale, della durata di almeno quaranta ore e che contempli, tra gli altri, i seguenti moduli:

a) elementi di fisica elettrica e di elettrotecnica;

b) rischio elettrico e rischio da lavoro elettrico;

c) rischio di incendio e innesco di atmosfere esplosive;

d) regolamentazione e norma tecnica di riferimento;

e) contesto giuridico e istituzionale delle attività ispettive ai sensi del codice penale e del codice di procedura penale.

6. Le verifiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalgono a erogazione di servizio pubblico ed i tecnici che le eseguono assumono la figura di incaricato di pubblico servizio secondo quanto disposto dall'articolo 358 del codice penale. Tutte le attività e le procedure eseguite dai tecnici incaricati sono subordinate a quanto disposto dalla normativa vigente relativamente alle loro funzioni.

Art. 7.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e ad adeguarlo secondo quanto disposto dalla normativa tecnica di riferimento.

2. Per le operazioni di verifica degli impianti il datore di lavoro garantisce gli accessi a tutti i luoghi e alle parti degli impianti oggetto della verifica nonché fornisce al tecnico verificatore:

a) l'assistenza alla verifica da parte di un incaricato dotato delle qualifiche necessarie;

b) la documentazione relativa all'impianto conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti;

c) i mezzi necessari e quanto altro occorre, ad esclusione degli strumenti di misura, al fine di una corretta esecuzione della verifica.

3. Nel caso di verifiche che prevedano la predisposizione di condizioni particolari per

gli accessi, o di impianti ausiliari di prova al fine di poter procedere agli accertamenti strumentali sugli impianti in esame, il datore di lavoro si attiva affinché il tecnico verificatore, al momento della verifica, abbia piena disponibilità degli impianti ausiliari e pieno accesso agli impianti oggetto della verifica stessa.

4. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, all'atto della verifica non dovessero sussistere le condizioni di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al tecnico verificatore, per una sola volta, una proroga, in ogni caso non superiore a sessanta giorni. La proroga ha valenza anche ai fini delle periodicità di cui all'articolo 4. Delle circostanze di cui al presente comma si dà conto in un verbale, sottoscritto da entrambe le parti, che deve essere conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

5. Scaduta inutilmente la proroga di cui al comma 4, il tecnico incaricato emette verbale di verifica con esito negativo e lo trasmette agli organi di vigilanza.

6. Il datore di lavoro non ha facoltà di richiedere al soggetto incaricato della verifica prestazioni o documentazione aggiuntiva o difforme da quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti di cui all'articolo 1, comma 3.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 l'eventuale impossibilità di effettuare la verifica su parti dell'impianto è riportata dal tecnico sul rispettivo verbale corredata di evidenze oggettive fornite dal datore di lavoro e attestanti la reale impossibilità di accesso o indisponibilità della parte dell'impianto stesso.

Art. 8.

(Tariffe)

1. In ordine a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 4, comma 5,

e dall'articolo 5, comma 8, le tariffe minime previste per le attività di verifica, sono quelle riportate nel tariffario di cui all'allegato alla presente legge.

2. Per il mantenimento e la gestione delle banche dati e per l'attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, l'organismo accreditato che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita per la verifica di cui ha ricevuto incarico.

3. L'organismo accreditato versa la quota di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di effettivo incasso della tariffa stabilita per la singola verifica.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento volto a disciplinare quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di revisione e di aggiornamento del tariffario con cadenza triennale.

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

Art. 9.

(Variazioni relative agli impianti)

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'INAIL, alle ASL o alle ARPA competenti per territorio e all'organismo incaricato della verifica periodica, l'eventuale cessazione dell'esercizio dell'impianto o le modifiche sostanziali dello stesso.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda

da 500 a 8.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1, e 7, comma 1.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 250 a 4.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

3. L'organismo accreditato è punito con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2. È altresì punito con la sospensione dell'abilitazione alle verifiche per un periodo da quindici a novanta giorni. In caso di reiterazione del reato entro trecentosessantacinque giorni dalla data del termine dell'ultima sanzione, la sospensione dell'abilitazione è da novanta a trecentosessantacinque giorni.

4. L'organismo accreditato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 3, per ogni singola violazione.

5. Eventuali ulteriori sanzioni potranno essere previste dai decreti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano il procedimento per la denuncia e la verifica di instal-

lazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti elettrici di protezione contro i contatti diretti e indiretti e di impianti elettrici in aree con rischio di esplosione.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, le amministrazioni e gli organismi accreditati operanti in ordine al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, e 5, sono considerati conformi fino al duecentosettantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
(Art. 8, comma 1)

TARIFFARIO

1. La tariffa finale può essere la sommatoria di più tariffe

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
000 - TARIFFE COMUNI AI SINGOLI SOTTOSETTORI		
001	Per ogni accesso al singolo impianto per singolo tecnico	50,00
002	Tariffa oraria diurna (dalle ore 8:00 alle ore 20:00) per singolo tecnico	85,00
003	Tariffa oraria notturna o festiva (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente o giorno festivo) per singolo tecnico	120,00
004	Verifica straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) - tariffa a tempo (002 o 003) un massimo pari alla tariffa di verifica periodica e un minimo di	120,00
005	Verifica straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) - tariffa a tempo (002 o 003) con un minimo di	120,00
006	Verifica a vuoto o verifica di cui all'art. 7, comma 4 - tariffa a tempo (002 o 003) con un minimo di	120,00
007	Per tutto quanto non previsto - tariffa a tempo (002 e/o 003)	
100 - VERIFICHE PERIODICHE DI INSTALLAZIONI E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE		
101	Esame documentale	50,00
102	Superficie protetta fino a 500 mq	130,00
103	Superficie coperta tra 501 mq e 1.000 mq	230,00
104	Superficie protetta tra 1.001 mq e 2.000 mq	370,00
105	Superficie protetta oltre i 2.000 mq - tariffa a tempo (002 o 003) con un minimo di	450,00

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
106	Se la verifica è associata a verifica periodica di altro tipo per il medesimo sito, le tariffe del presente paragrafo si riducono del 20%	
200 - VERIFICHE PERIODICHE DI INSTALLAZIONI E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI		
201	Impianti con potenza installata fino a 15 kW	180,00
202	Impianti con potenza installata da 16 a 25 kW	250,00
203	Impianti con potenza installata da 26 a 50 kW	350,00
204	Impianti con potenza installata da 51 a 100 kW	480,00
205	Impianti con potenza installata da 101 a 200 kW	690,00
206	Impianti con potenza installata da 201 a 300 kW	800,00
207	Impianti con potenza installata da 301 a 500 kW	1.200,00
208	Impianti con potenza installata da 501 a 800 kW	1.480,00
209	Impianti con potenza installata da 801 a 1.000 kW	1.900,00
210	Impianti con potenza installata da 1001 a 1.500 kW	2.550,00
211	Impianti con potenza installata da 1501 a 2000 kW	3.250,00
212	Impianti di messa a terra oltre 2.000 kW – Tariffa a tempo (002 o 003) con un minimo di	4.000,00
213	Cabina di trasformazione (se più cabine sono interconnesse ad unico impianto disperdente si considera una sola cabina per singolo stabilimento)	250,00
214	Misure di contatto e di passo (TPC) – Tariffa a tempo (002 o 003) con un minimo di	1.200,00
300 - VERIFICHE PERIODICHE DI INSTALLAZIONI E/O DISPOSITIVI DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE		
301	Cabine di decompressione del gas metano	180,00

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
302	Distributori di carburanti: benzina	150,00
303	Distributori di carburanti: gas GPL o metano	180,00
304	Distributori di carburanti: benzina e gas	240,00
305	Impianti installati in reparti con superficie lorda fino a 50 mq	180,00
306	Impianti installati in reparti con superficie lorda da 51 a 100 mq	300,00
307	Impianti installati in reparti con superficie lorda da 101 a 300 mq	470,00
308	Impianti installati in reparti con superficie lorda da 301 a 500 mq	700,00
309	Impianti installati in reparti con superficie lorda oltre a 500 mq - Tariffa a tempo (002 o 003) con un minimo di	1.000,00